

N. R.G. 2016/11707



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Giudice dott. Roberto Monteverde,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/09/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **11707/2016** promosso da:

~~XXX~~ **SRL** (C.F. 00362600488) con il patrocinio dell'avv. FRANCOIS
VITTORIO AMEDEO elettivamente domiciliato in via Jacopo Nardi 2 50132 FIRENZE presso il
difensore avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO

RICORRENTE

~~BANCA~~ (C.F.) contro) con il patrocinio dell'avv. I
elettivamente domiciliato in VIA FIRENZE presso il difensore avv.

RESISTENTE

Letto il ricorso proposto e depositato in data 22/07/2016, da ~~XXX~~ **SRL** nel
procedimento sovrarubricato, per conseguire provvedimento cautelare ex artt. 700, 669 sexies
c.p.c.;

RITENUTO

Che è documentato in atti l'accordo concluso in data 01/12/2015 (doc.1) con la ~~BANCA~~
affinché rimanesse l'unica Banca di riferimento dell'azienda per gli affidamenti sul conto corrente e
conto anticipi alle seguenti condizioni:

- rinuncia da parte della ~~BANCA~~ a variare unilateralmente le condizioni economiche ed i fidi concessi per la durata di quattro anni (4) dalla data di sottoscrizione dell'accordo e precisamente:
 - 1) -affidamento c/c euro 520.000,00 con tasso interesse annuo entro il fido del 2,50% + euribor 3 mesi ed una commissione sul fido accordato pari allo 0,125% trimestrale;
 - 2) -affidamento c/a euro 650.000,00 con tasso interesse annuo entro il fido del 1,50% + euroibor 3 mesi ed una commissione sul fido accordato pari a zero;
- facoltà di revocare o diminuire l'entità di detta apertura di credito solo nei casi di:
 - 3) sconfinamento superiore al 20% per 30 gg rispetto al limite di fido accordato;



-4) iscrizioni o trascrizioni di notizie pregiudizievoli nei pubblici registri fatta eccezione per segnalazioni in centrale dei rischi dell'esposizione in essere con la Banca Popolare di Vicenza;

-5) modifica della Compagine sociale;

Che tali obbligazioni venivano poste in sinallagma con la rinuncia da parte di ~~XXX~~ ~~SRL~~ nei confronti della ~~BANCA~~ alla restituzione delle somme ritenute illegittimamente addebitate sopra i suoi conti correnti per tassi di interesse usurari, anatocistici e spese non dovute per oltre euro 500.000,00;

Che deve ritenersi incontroverso che, avendo concluso detto accordo, la Società ricorrente, non attivava altre diverse linee di credito, con altri Istituti Bancari;

Che altrettanto incontroverso risulta che nel mese di Giugno 2016, la ~~BANCA~~, convocava presso i propri uffici il legale rapp.te p.t. della ~~XXX~~ srl, chiedendogli di rilasciare fideiussione personale in ordine alle aperture di credito di cui sopra o altra diversa garanzia reale in quanto in caso contrario avrebbero revocato gli affidamenti concessi, ottenendo una recisa negativa ed il richiamo all'accordo concluso 7 mesi prima che in tal modo la banca violava ad avviso del ricorrente;

Che in data 12.07. 2016, la ~~BANCA~~ disponeva la sospensione di tutti gli affidamenti alla ~~XXX~~ srl, sia per il conto corrente che per il conto anticipi ritenendo che *"la segnalazione pregiudizievole rilevata in centrale rischi non è riferibile alla sistemazione dell'esposizione in essere con la Banca ~~YYY~~ na evidenza piuttosto una valutazione specifica di sussistenza delle condizioni previste dalla Banca d'Italia per tale categoria di censimento"* (doc.2);

Che proprio tale eventualità risulta contemplata nell'accordo del 01/12/2015, altrimenti non intellegibile, vale a dire che a tale proposito le parti pattuirono la facoltà di revocare l'apertura di credito nel solo caso di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli nei pubblici registri diverse da quelle relative all'esposizione in essere con la Banca ~~YYY~~

Che dunque tale esposizione, certamente rientrando in ogni caso fra quelle integranti una valutazione specifica di sussistenza delle condizioni previste dalla Banca d'Italia per tale categoria di censimento, era stata espressamente esclusa quale causa di revoca degli affidamenti concessi dalla banca;

Che pertanto la revoca appare illegittima e apprezzabile il *fumus* in favore di parte ricorrente;

Che l'attività di impresa della ~~XXX~~ srl risulta oggi paralizzata dalla revoca adottata dalla ~~BANCA~~, con serio pregiudizio della continuità aziendale ed impedimento dell'utilizzo degli affidi per i pagamenti ordinari e per la prosecuzione degli appalti sia degli appalti in corso che di quelli aggiudicati, ciò che integra il *periculum*;



P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 sexies c.p.c

ACCOGLIE

il ricorso e per l'effetto

ORDINA

a **BANCA** di eseguire le obbligazioni tutte derivanti dal contratto di apertura di credito in conto corrente n°5156/15 affidato per euro 520.000,00 nonché del conto anticipi n.1342/0/5156 affidato per euro 650.000,00, così come indicato nell'accordo stipulato il 01/12/2015 riprodotto al doc n° 1 di parte ricorrente.

INIBISCE

a **BANCA** di iscrivere e/o trascrivere segnalazioni della sospensione per cui è lite presso la Centrale rischi della Banca d'Italia e/o presso altro pubblico registro.

Pone le spese del presente procedimento a carico di **BANCA**, liquidate in € 10.000,00 per compensi ed € 813,00 per esborsi, il tre il 15% per spese generali, IVA e CAP in misura di legge.

Firenze, 21 novembre 2016

Il Giudice
dott. Roberto Monteverde

